



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta (30) del mese di luglio, alle ore 20,50 in Loreto Aprutino e nella sala polivalente "O. Farias" in Via Martiri Angolani.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gabriele STARINIERI SINDACO	SI		Rocco D' AMICO	SI	
Mario NICCOLO'	SI		Simona COSTANTINI	SI	
Gianni DI FERMO	SI				
Maria MASCIOLI		SI	Alberto CERRETANI	SI	
Antonio ACCIAVATTI	SI		Claudio BUCCELLA	SI	
Maria Elena TESTI	SI		Remo GIOVANETTI		SI

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 09
Assenti n. 02

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la sig.ra Maria Elena TESTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr.ssa Francesca DIODATI
- La seduta è Pubblica.
- Vengono nominati scrutatori i Signori: Buccella Claudio, Niccolo' Mario, Costantini Simona..

Il presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno

VISTO l'art.1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art.8 D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e art.13 del DL 6 dicembre 2001, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), che, non apportando modifiche alla precedente normativa (IUC), conferma le disposizioni riferite all'anno 2014 in materia di fiscalità locale immobiliare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n.228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del Decreto Legge n.201/2011;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n.228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art.13 del Decreto Legge n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;

VISTO l'art.13 comma 9 bis del D.L. n.201/2011 così come approvato dal DL n.102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n.124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

RICHIAMATO il comma 707 dell'art.1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 che definisce soggette ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n.201/2011;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n.30 del 08 settembre 2014, esecutiva, con la quale, fra l'altro, venivano determinate le aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Legge n.4 del 24/01/2015, pubblicato in G.U. n.19 del 24/01/2015, che ridefinisce l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani e dispone il pagamento IMU dall'anno 2014 dei terreni non più esenti;

CONSIDERATO che questo Comune risulta classificato nell'elenco ISTAT di cui sopra come non montano e che, pertanto, non esistono più terreni esenti secondo quanto disposto dalla lett. h) comma 1 art.7 del D.Lgs n.504/92 e che quindi per gli stessi sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU secondo i criteri stabiliti dall'art.15 commi 5 e 8-bis del D.L. n.201/2011, con il versamento dell'imposta da eseguirsi entro le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- il Dm Interno 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Dm Interno 16 marzo 2015 (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 13 maggio 2015 (GU n.115 del 20 maggio 2015) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente il regolamento delle componenti IMU, TASI e TARI, così come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2015;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" e definire le detrazioni come di seguito riportato:

- **Aliquota 4,5** (quattro virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
Detrazione applicabile euro 200,00 (DUECENTO/00)
- **Aliquota 9,6** (nove virgola sei) per mille per i terreni agricoli;
- **Aliquota 10,60** (dieci virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014.

I fabbricati e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) sono escluse dall'imposizione IMU come previsto nel relativo regolamento, così come una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

ACCERTATO che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione,

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 09 - Votanti n. 7 - Astenuti n. 2 (Cerretani Alberto e Buccella Claudio) Voti favorevoli n. 07 Voti contrari n. 00 resi dai 09 presenti e 09 votanti per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 :

- **Aliquota 4,5** (quattro virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
Detrazione applicabile euro 200,00 (DUECENTO/00);
- **Aliquota 9,6** (nove virgola sei) per mille per i terreni agricoli;
- **Aliquota 10,60** (dieci virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014.

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2014, così come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2015;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il presente verbale, salvo l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Maria Elena TESTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Francesca DIODATI

E' copia conforme all' originale
Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca DIODATI

n. Reg. 518

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza comunale, li 06 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 AGO. 2015 al 20 AGO. 2015 (art. 3 del Regolamento per l'Albo Pretorio e le pubblicazioni approvato con delibera del C.C. n. 26/2008)

Dalla Residenza comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all' originale per servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____